

Data 10/10 /2018

n. 9271

di Repertorio



REGIONE LOMBARDIA

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì 10 del mese di ottobre presso la Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Insubria, Viale Belforte 22 - Varese, P.I. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata dal dott. Augusto Conti, in qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Ufficio Territoriale Regionale Insubria, che agisce in forza di quanto disposto con d.g.r. n. XI/294 del 28/06/2018, e CHEMISOL ITALIA SRL, PIVA: 09921520152 con sede legale in via Sempione n. 13 - Castellanza (VA) - di seguito denominato Concessionario, rappresentato dal dott. Franco Melato (legale rappresentante della Società) - residente a Castelletto sopra Ticino (No), Via Don Minzoni n. 13, C.F. MLTFNC58L22E801V - identificato mediante carta d'identità n. AT 6991255 rilasciata dal Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) in data 22/10/2012 - si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del 06/06/2018 protocollo n. AE12.2018.0009518 (cod. SIPIUI PI_18_00000028018 - cod. regione prat. n. 2238 - VA054042018).

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione di polizia idraulica, senza occupazione di area demaniale, è lo scarico nel Fiume Olona (VA061), in Comune di Castellanza (Va) delle acque provenienti dall'emungimento di sette pozzi barriera in regime MISO, (reticolo idrico principale DGR 18/12/2017 n. X/7581 pubblicata sul BURL del 22/12/2017 serie ordinaria n. 51) come individuato nelle planimetrie e nelle sezioni allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata.

REGIONE LOMBARDIA - U.T.R. INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO CONTI

IL CONCESSIONARIO

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni **30 (trenta)** successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Nella relazione istruttoria del 18/09/2018, il tecnico incaricato esprime parere favorevole, alla realizzazione delle opere in argomento, tenuto conto delle seguenti prescrizioni espresse da AIPO in data 30/07/2018:

- il concessionario attui in fase di esecuzione dell'intervento ogni provvedimento che l'autorità idraulica riterrà opportuno ai fini del buon regime del corso d'acqua, per la salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la salvaguardia della pubblica incolumità;



REGIONE LOMBARDA - U.T.R. INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO CONI

IL CONCESSIONARIO

- venga tenuta indenne e sollevata l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esecuzione e dall'esercizio dell'opera autorizzata, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;
- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse a eventuali fenomeni di piena il concessionario dovrà adattarsi alle mutate condizioni;
- nel caso di eventuali interventi di competenza dell'AIPO, in corrispondenza dell'opera in oggetto, eventuali danni arrecati all'opera medesima fino a mt. 10 dal ciglio di sponda saranno a carico del concessionario;
- venga ripristinata la difesa esistente dell'argine con la medesima tipologia;
- dovranno essere comunicati ad AIPO, le date di inizio e fine lavori, corredata dello stato as-built delle opere realizzate all'ufficio operativo di Milano, al fine dell'esercizio delle attività di controllo delle opere e delle pertinenze idrauliche.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

Art. 4 – Canone di concessione

Il canone annuo è stabilito in complessivi € 461,76 per l'anno 2018 (canone S.2 - Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.) - DGR n. n. 7581/2017 all. F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese

REGIONE LOMBARDIA - U.T.R. INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO CONTI



IL CONCESSIONARIO

di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

Per la concessione in oggetto non è dovuta cauzione. (art. 6, l. r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.).

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.


Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il Concessionario non può sostituire a sè stesso un altro soggetto o "sub concedere" senza l'espreso consenso dell'Amministrazione Concedente.

Il diverso uso dell'area demaniale non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

REGIONE LOMBARDA - U.T. R. INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO BONDI

IL CONCESSIONARIO



La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare l'osservanza da parte del Concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del Concessionario, l'Amministrazione Concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore dott. Roberto Laffi della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile assume la

REGIONE LOMBARDIA - U.T.R. INSUBRIA

DOTT. AUGUSTO CONTI



IL CONCESSIONARIO

qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore dott. Attilio Fontana. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale in via Sempione n. 13 - Castellanza (VA).

IL CONCESSIONARIO
CHEMISOL ITALIA SRL
DOTT. FRANCO MELATO

IL CONCEDENTE
UTR INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO CONTI

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Tavola n. 12

IL CONCESSIONARIO
CHEMISOL ITALIA SRL
DOTT. FRANCO MELATO

IL CONCEDENTE
UTR INSUBRIA
DOTT. AUGUSTO CONTI

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. 6 pagine.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il 16 OTT 2018
al 2118 Serie 3^a.

Il presente atto è stato approvato con Decreto della
Regione Lombardia n. 14474 del 10/10/18

Varese, 10/10/18

~~Per delega del Direttore Provinciale
Orazio Andrea PASSAMONTE~~
6

Il Dirigente
U.T.R. Insubria
(dott. Augusto Conti)